

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 902/95 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 1995****che abroga taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci nella nomenclatura della tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3115/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, abrogato dal regolamento (CEE) n. 2658/87, ha stabilito la nomenclatura della tariffa doganale comune in base alla convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nella tariffa doganale;

considerando che, in base al regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, abrogato dal regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione ha adottato vari regolamenti relativi alla classificazione di merci nella nomenclatura della tariffa doganale comune;

considerando che taluni di questi regolamenti sono oramai divenuti senza oggetto a causa, in particolare, dei

mutamenti avvenuti dopo la sostituzione della tariffa doganale comune basata sulla convenzione del 15 dicembre 1950 con la nomenclatura combinata; che, al fine di chiarezza e di sicurezza giuridica, occorre formalmente abrogare tali regolamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti figuranti nell'allegato sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

1. Regolamento (CEE) n. 131/84 della Commissione ⁽¹⁾
2. Regolamento (CEE) n. 270/70 della Commissione ⁽²⁾
3. Regolamento (CEE) n. 2392/79 della Commissione ⁽³⁾
4. Regolamento (CEE) n. 111/84 della Commissione ⁽⁴⁾
5. Regolamento (CEE) n. 1481/83 della Commissione ⁽⁵⁾
6. Regolamento (CEE) n. 1495/83 della Commissione ⁽⁶⁾
7. Regolamento (CEE) n. 3224/84 della Commissione ⁽⁷⁾
8. Regolamento (CEE) n. 488/78 della Commissione ⁽⁸⁾
9. Regolamento (CEE) n. 3401/82 della Commissione ⁽⁹⁾

⁽¹⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1984, pag. 18.
⁽²⁾ GU n. L 36 del 14. 2. 1970, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 274 del 31. 10. 1979, pag. 28.
⁽⁴⁾ GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 18.
⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 9. 6. 1983, pag. 28.
⁽⁶⁾ GU n. L 152 del 10. 6. 1983, pag. 8.
⁽⁷⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 10.
⁽⁸⁾ GU n. L 67 del 9. 3. 1978, pag. 21.
⁽⁹⁾ GU n. L 357 del 18. 12. 1982, pag. 15.